

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. III

n. 1

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(RELATORE FRAU)

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(GIANLUIGI MAGRI)

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 2002

INDICE

1. La proclamazione del senatore Gianluigi Magri	Pag.	3
2. Il ricorso del candidato Morselli e le osservazioni del senatore Magri a norma dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri	»	3
3. I controlli effettuati dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e l'inversione nell'ordine di graduatoria tra il senatore Magri ed il candidato Morselli.	»	4
4. L'istituzione di un Comitato per la revisione delle schede valide delle due sezioni indicate nel ricorso del candidato Morselli	»	5
5. L'apertura del procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Gianluigi Magri	»	6
6. Lo svolgimento dell'udienza pubblica dell'11 aprile 2002 e la deliberazione di costituire un Comitato per la revisione delle schede nulle, dei voti nulli e dei voti contestati	»	7
7. L'esito degli accertamenti svolti dal Comitato per la revisione delle schede	»	8
8. Il mancato rinvenimento delle schede nulle e bianche in tre sezioni del collegio n. 6 e in una sezione del collegio n. 10	»	10
9. Il seguito della discussione nell'udienza pubblica del 10 luglio 2002	»	11
10. Le conclusioni della Giunta e la proposta di annullamento dell'elezione del senatore Gianluigi Magri	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - 1. A seguito delle elezioni per il Senato svoltesi il 13 maggio 2001 nella regione Emilia-Romagna, per il gruppo 4 (Casa delle Libertà) sono stati proclamati eletti senatori, nell'ordine, i candidati: Bettamio, Balboni, Guasti, Bianconi e Magri. L'ufficio elettorale regionale dell'Emilia-Romagna ha stabilito altresì la graduatoria dei candidati non eletti, che sono risultati, nell'ordine: Morselli, Petri, Eboli, Gugnoni, Rusticelli, Caracciolo, Malavasi, Manfredini e Lanfredi, con le seguenti cifre individuali:

CASA DELLE LIBERTÀ

(gruppo 4, cifra elettorale: 881.109; seggi spettanti: 5)

Candidato	Collegio	Voti validi candidato	Voti validi nel Collegio	Cifra individuale
Bettamio Giampaolo	15 (Rimini)	72.313	180.204	40,12841
Balboni Alberto	4 (Ferrara)	73.000	185.128	39,43218
Guasti Vittorio	13 (Parma)	68.718	178.493	38,49899
Bianconi Laura	2 (Cesena)	59.887	165.079	36,27778
Magri Gianluigi	6 (Bologna Centro)	67.311	188.276	35,75124
Morselli Stefano	10 (Vignola Pavullo)	59.403	166.711	35,63232
Petri Roberto	3 (Ravenna)	65.101	188.422	34,55064
Eboli Marco	12 (Salsomaggiore)	65.016	193.149	33,66106
Gugnoni Pier Paolo	1 (Forlì)	63.216	188.900	33,46533
Rusticelli Carla	5 (Imola)	61.221	184.573	33,16899
Caracciolo Felice	7 (Bologna Bazzano)	55.902	172.212	32,46115
Malavasi Marsia	8 (Bologna Mirandola)	57.434	177.634	32,33132
Manfredini Mauro	9 (Modena - Carpi)	55.997	176.096	31,79913
Lanfredi Nasia	11 (Reggio Emilia)	56.590	191.089	29,61447

Come si rileva dal precedente ordine di graduatoria, in base ai dati di proclamazione, primo dei candidati non eletti è risultato il candidato Stefano Morselli, che aveva conseguito 59.403 voti validi nel collegio n. 10 (166.711 voti validi complessivi) e la cifra individuale di 35,63232.

2. - Avverso l'elezione del senatore Magri ha proposto reclamo il candidato Stefano Morselli.

Il ricorrente, riferisce di aver ottenuto n. 59.625 voti validi nell'elezione per il Senato, con una percentuale pari al 35,79%, secondo quanto riportato nel tabulato della Prefettura di Modena (allegato in atti).

Il ricorrente afferma che dall'esame dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Modena, per un «palese errore materiale»

nel riporto effettuato dai singoli verbali di alcune sezioni nel prospetto riepilogativo dei voti validi, si sarebbe determinata a suo sfavore una diminuzione di 222 voti, divenendo gli stessi 59.403.

Ciò sarebbe stato determinato da errore di trascrizione dal verbale sezionale a quello circoscrizionale.

In particolare, per detto errore di trascrizione, nella sezione n. 5 di Lama Mocogno venivano attribuiti al ricorrente Morselli 134 voti anziché 184, mentre al candidato Guaitoli venivano attribuiti 53 voti anziché 3.

Nella sezione n. 25 di Sassuolo, si sarebbe verificato – sempre nel riportare i voti dal verbale sezionale a quello circoscrizionale – altro errore di trascrizione, tale per cui al ricorrente Morselli sarebbero stati attribuiti 288 voti (voti del candidato Turci nel verbale sezionale) anziché 461 (voti nel verbale sezionale), mentre i voti dello stesso ricorrente sarebbero stati attribuiti al candidato Guaitoli, il quale avrebbe in tal modo riportato nel verbale circoscrizionale 461 voti anziché 23 (quelli del verbale sezionale).

Vengono all'uopo allegate fotocopie dei mod. 20 E.P. e mod. 44 E.P.

Il ricorrente sostiene quindi che la sua mancata elezione è ascrivibile esclusivamente a detti errori, essendo lo stesso risultato, nel recupero proporzionale, il primo dei non eletti a causa di un numero di voti assai inferiore ai 222 sottratti.

Il senatore Gianluigi Magri, a seguito della comunicazione ricevuta a norma dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, in data 13 agosto 2001 ha presentato osservazioni sul ricorso del candidato Stefano Morselli, rilevando che tale ricorso si fonda esclusivamente su anomalie riscontrate in sole due sezioni del collegio n. 10, senza una verifica dei verbali delle altre sezioni e delle schede del predetto collegio. Mentre risulta all'osservante un elevato numero di schede non valide nel collegio del ricorrente (oltre 2800 schede nulle), con il conseguente aumento di quoziente del ricorrente stesso, nonché una serie di errori sostanziali nel suo collegio che diminuendo il numeratore (contestati e annullati) e aumentando il denominatore (non aventi diritto) diminuiscono il suo quoziente.

Nello specifico, per quanto riguarda il collegio n. 10 segnala una serie di comuni nei quali emergerebbero anomalie in relazione ai voti non validi e alle schede bianche. Per quanto riguarda il collegio n. 6, lamenta l'erroneo annullamento di molte schede recanti il doppio segno ed indica una serie di sezioni nelle quali si sarebbero riscontrate anomalie nelle operazioni di voto. Ritiene pertanto il ricorso superficiale, basandosi solo su discrasie nei verbali di due sezioni.

3. – A seguito degli accertamenti svolti dalla Giunta in sede di controllo generale preliminare i candidati Magri e Morselli invertono la loro posizione in graduatoria. L'inversione è giustificata sulla base delle rettifiche, di seguito indicate, apportate ai dati riportati dagli uffici elettorali circoscrizionali dei collegi dei due candidati.

COLLEGIO 10 (Morselli)

1) CASTELVETRO DI MODENA sez. 8. I voti validi del candidato Guaitoli sono stati rettificati da 26 a 28 (+2) sulla base del riscontro effettuato sulla tabella di scrutinio;

2) LAMA MOCOONO sez. 5. I voti validi del candidato Guaitoli sono stati rettificati da 53 a 3 (-50) e del candidato Morselli da 134 a 184 (+50) a causa di un errore di trascrizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale. Tali dati sono stati riscontrati anche sulla tabella di scrutinio;

3) SASSUOLO sez. 25. I voti validi del candidato Guaitoli sono stati rettificati da 461 a 23 (-438), del candidato Morselli da 288 a 461 (+173) e del candidato Turci da 23 a 288 (+265) a causa di un errore di trascrizione dell'ufficio elettorale circoscrizionale. Tali dati sono stati riscontrati anche sulla tabella di scrutinio.

4) PAVULLO NEL FRIGNANO sez. 1. I voti validi del candidato Turci sono stati rettificati da 322 a 222 (-100) a causa di un errore di trascrizione dell'ufficio elettorale circoscrizionale. Tali dati sono stati riscontrati anche sulla tabella di scrutinio.

COLLEGIO 6 (Magri)

BOLOGNA sez. 382. I voti validi del candidato Contini sono stati rettificati da 3 a 11 (+8) sulla base del riscontro effettuato sulla tabella di scrutinio.

Pertanto il totale dei voti del candidato Morselli è stato rettificato da 59.403 a 59.626 (+223) e il totale dei voti validi del collegio è stato rettificato da 166.711 a 166.613 (-98). La cifra individuale del candidato Morselli risulta quindi aumentata da 35,63232 a 35,78712.

Il totale dei voti validi del candidato Magri è rimasto invariato (67.311) e il totale dei voti validi del collegio è stato rettificato da 188.276 a 188.284 (+8). La cifra individuale del candidato Magri risulta quindi diminuita da 35,75124 a 35,74971.

4. - Nella seduta del 21 novembre 2001 la Giunta ha deliberato - in conformità alla proposta del relatore, formulata ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri - di procedere ad un supplemento di indagine per la puntuale verifica dei risultati proprio delle due sezioni indicate dal ricorso mediante la revisione delle schede delle sezioni suddette e pertanto di richiedere agli uffici di cancelleria del Tribunale di Modena, ai sensi dell'articolo 72, quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, l'invio dei plichi contenenti le schede valide riguardanti la sezione n. 5 del Comune di Lama Mocogno e la sezione n. 25 del Comune di Sassuolo, con riferimento alle elezioni del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001. Infatti, la Giunta ha ritenuto «essen-

ziale» procedere a tale revisione onde acclarare in modo certo, inequivocabile e definitivo l'esatta situazione del riparto dei voti validi nelle due sezioni citate.

Il Comitato per la revisione delle schede, composto dai senatori Frau – relatore per la regione Emilia-Romagna – Consolo, D'Onofrio, Manzione e Turroni, si è riunito nei giorni 13 dicembre 2001, 23 gennaio 2002, 5 e 6 febbraio 2002.

La revisione delle schede valide delle due sezioni effettuata dal Comitato ha confermato l'esattezza dei voti risultanti dai verbali, poi verificati anche sulla tabella di scrutinio; voti che, come è noto, sono stati poi trascritti in modo erroneo sul verbale circoscrizionale.

Pertanto i dati così verificati dei voti ottenuti dal candidato Morselli nelle due sezioni fanno salire la sua cifra individuale a 35,7871 (anziché 35,63), mentre la cifra del candidato Magri resta pari a 35,7497.

È risultata quindi confermata l'inversione della graduatoria tra i due candidati. Pertanto, alla luce delle variazioni indicate, il candidato Magri dovrebbe recuperare 110 voti validi per superare il candidato Morselli e il candidato Morselli dovrebbe perdere 97 voti validi per scendere al di sotto del candidato Magri.

5. – Sulla base di quanto finora considerato nella seduta del 20 febbraio 2002, la Giunta – su conforme proposta del relatore – ha deliberato, a maggioranza, di dichiarare contestata l'elezione del senatore Magri, proclamato dall'Ufficio elettorale regionale dell'Emilia-Romagna nell'ambito del gruppo 4 (Casa delle Libertà).

Successivamente, il Presidente della Giunta ha stabilito, d'intesa con il Presidente del Senato, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, che l'udienza pubblica avesse luogo l'11 aprile 2002.

Tale decisione del Presidente è stata immediatamente comunicata al senatore Magri ed al ricorrente candidato Morselli. L'avviso di contestazione è stato tempestivamente affisso, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, nell'atrio dei Palazzi del Senato.

Il senatore Magri ha conferito procura speciale all'avvocato Giuseppe Giampaolo.

Il ricorrente Morselli ha conferito procura speciale all'avvocato Giovanni Pellegrino.

Il ricorrente Stefano Morselli ha depositato memorie entro i termini previsti dal Regolamento per la verifica dei poteri.

Nella memoria presentata dal candidato Morselli – in data 4 aprile 2002, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri – si osserva che non sarebbe fondato il rilievo del senatore Magri circa il mancato rispetto del requisito dell'onere della prova, in quanto a questo specifico procedimento è pienamente applicabile il principio, tante volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di contenzioso elettorale nel settore degli Enti locali, secondo cui su chi propone ricorso elettorale altro onere non incombe, se non quello di individuare e di denunciare nel procedimento elettorale errori che, ove verificati nella loro

fondatezza, siano idonei a superare la c.d. prova di resistenza, e cioè a determinare un risultato elettorale diverso, favorevole ad esso ricorrente e sfavorevole al controinteressato. Gli errori materiali puntualmente indicati dal ricorso del candidato Morselli sono stati pienamente riscontrati dagli uffici nel controllo generale preliminare e confermati dalla verifica dei voti validi operata dal Comitato per la revisione delle schede.

Né incombe, come erroneamente sembra ritenere il senatore Magri, sul ricorrente l'onere di dimostrare, provandola, l'insussistenza nel complessivo procedimento elettorale di errori di opposto segno. È quest'ultimo un principio generale che ovviamente, per ciò che riguarda le elezioni politiche, va temperato con il carattere oggettivo del potere di verifica anche d'ufficio, di cui le Camere sono investite.

Pertanto si ritiene che la contemplazione dei principi generali in materia di contenzioso elettorale con la specificità di quello parlamentare non possa estendersi al punto da fare ritenere che la verificata fondatezza di un reclamo resti sostanzialmente priva di effetto, fino a quando una verifica compiuta di tutto il procedimento non consenta di acquisire l'assoluta certezza che nello stesso non sussistano errori di opposto segno, idonei a determinare una conferma dei risultati della proclamazione.

Si chiede pertanto di voler proporre all'Assemblea l'annullamento della proclamazione a senatore del candidato Gianluigi Magri e la proclamazione a senatore del candidato Stefano Morselli e solo in via subordinata che un'eventuale verifica delle schede avvenga per campione, secondo la prassi già propria della Giunta nelle vicende che nell'XI legislatura condussero all'annullamento delle elezioni dei senatori Percivalle e Bargi.

6. - Nell'udienza pubblica dell'11 aprile, dopo che il relatore ha illustrato i fatti e le questioni, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento per la verifica dei poteri, è intervenuto l'avvocato Pellegrino, il quale ha sostanzialmente ribadito quanto esposto nella memoria presentata, chiedendo alla Giunta di voler proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del senatore Magri e solo in via subordinata, se dovesse essere valutata l'opportunità di un'ulteriore verifica, che questa verifica sia limitata ad un campione, riguardante solo le schede nulle, e sia ancorata a termini temporali.

L'avvocato Giampaolo, difensore del senatore Magri, in primo luogo ha sottolineato la differenza che esiste tra il contenzioso elettorale amministrativo degli enti locali e quello che si svolge dinanzi alla Camere, non ritenendo pertanto applicabili al caso in esame i riferimenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi. Analogamente, ridurre questo tipo di contenzioso all'*onus probandi*, che regola i rapporti civilistici, costituirebbe uno svilimento dei poteri-doveri di rango costituzionale dei quali dispone la Giunta e poi l'Assemblea a norma degli articoli 48, 64 e 66 della Costituzione. Il potere d'ufficio della Giunta sul controllo dei risultati elettorali è esplicitamente previsto dal Regolamento per la verifica dei poteri e non è sottoposto a cadenze temporali.

Questi accertamenti devono essere volti a verificare che la composizione delle Assemblee parlamentari costituisca la corretta espressione della volontà del corpo elettorale: hanno quindi rilievo solo quelle irregolarità che comportano una modificazione dell'assegnazione dei seggi tra le varie liste oppure tra i singoli candidati anche all'interno della stessa coalizione. Tali accertamenti, dal momento che intervengono su questioni di *status*, devono essere completi ed esaustivi e non sono certamente soggetti alle preclusioni invocate alla luce dei riferimenti alla giurisprudenza relativa alle elezioni negli enti locali. Per i motivi esposti la parte resistente chiede alla Giunta di effettuare ulteriori approfondimenti attraverso la verifica delle schede nulle e la verifica dei voti validi per campione, al fine di verificare se i criteri per cui sono stati assegnati i voti all'uno o all'altro candidato siano stati uniformi.

Il ricorrente Morselli ha preso la parola per sottolineare come l'errore compiuto a suo danno fosse stato tempestivamente segnalato dalla Corte d'Appello presso il Tribunale di Bologna, prima dell'insediamento delle nuove Camere, e per dichiararsi comunque fiducioso sull'operato tempestivo della Giunta al fine di riconoscere la volontà degli elettori che lo hanno votato per essere da lui rappresentati.

Il senatore Magri ha affermato che il giorno stesso delle elezioni ha avuto notizia da numerosi rappresentanti di lista che si stava verificando un'enorme confusione, in particolare nell'annullamento dei voti con doppio segno e pertanto ha immediatamente presentato istanza cautelativa alla Corte d'appello di Bologna nel momento in cui i risultati ufficiosi davano eletto il ricorrente. Negli stessi termini analitici e specifici ha presentato le controdeduzioni al Senato: chiede pertanto alla Giunta di voler accertare la verità nel pieno rispetto della volontà del corpo elettorale.

La Giunta si è quindi riunita in camera di consiglio ed ha preso la seguente decisione all'unanimità, della quale il Presidente ha dato immediata lettura in seduta pubblica:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sentiti i difensori e le parti, visti e applicati gli articoli 12 e 17 del Regolamento per la verifica dei poteri, delibera di nominare un Comitato per la revisione delle schede, che proceda, entro il termine del 31 maggio 2002, al riesame delle schede nulle, delle schede contenenti voti nulli e voti contestati assegnati e non assegnati nel collegio n. 6 e nel collegio n. 10 della Regione Emilia-Romagna.

Il Comitato per la revisione delle schede è presieduto dal senatore Frau, relatore per la Regione Emilia-Romagna ed è composto dai senatori Consolo, D'Onofrio, Manzione e Turrioni. Come da prassi, il Comitato potrà procedere nella sua attività senza la presenza necessaria di tutti i suoi componenti».

7. - Il Comitato si è riunito in data 15, 28, 29 e 30 maggio e 4, 11 e 19 giugno 2002 ed ha segnalato in primo luogo il mancato rinvenimento nelle buste delle schede bianche e nulle relative alla sezione n. 101 del

comune di Bologna del collegio 6 (6 schede bianche e 6 schede nulle), alla sezione 119 del comune di Bologna del collegio n. 6 (9 schede bianche e 6 schede nulle), alla sezione n. 409 del comune di Bologna del collegio 6 (11 schede bianche e 12 schede nulle) e alla sezione n. 6 del comune di Castelfranco Emilia del collegio n. 10 (13 schede bianche e 11 schede nulle).

Il Comitato al termine del riesame è pervenuto alle seguenti conclusioni:

Collegio n. 6
(candidato Magri)

Voti ritenuti validi:

- n. 1 voto per il candidato Mattei (Rifondazione Comunista);
- n. 3 voti per il candidato Maisano (Democrazia Europea);
- n. 1 voto per il candidato Contini (Lista Emma Bonino);
- n. 26 voti per il candidato Magri (Casa delle Libertà);
- n. 11 voti per il candidato Pasquini (L'Ulivo);
- n. 1 voto per il candidato Fabj (Lista Di Pietro).
- n. 43 voti totali nel collegio

Pertanto al candidato Magri debbono essere attribuiti, a seguito della revisione delle schede e dei voti nulli e dei voti contestati, 26 voti validi in più, mentre il totale dei voti validi del collegio è aumentato di 43 unità.

Collegio n. 10
(candidato Morselli)

Voti ritenuti validi:

- n. 14 voti per il candidato Colombini (Rifondazione Comunista);
- n. 14 voti per il candidato Meldi (Democrazia Europea);
- n. 3 voti per il candidato Serafini (Lista Emma Bonino);
- n. 29 voti per il candidato Morselli (Casa delle Libertà);
- n. 24 voti per il candidato Turci (L'Ulivo);
- n. 8 voti per il candidato Guaitoli (Lista Di Pietro).
- n. 92 voti totali nel collegio

Pertanto al candidato Morselli debbono essere attribuiti, a seguito della revisione delle schede e dei voti nulli e dei voti contestati, 29 voti validi in più, mentre il totale dei voti validi del collegio è aumentato di 92 unità.

La posizione dei candidati Gianluigi Magri e Stefano Morselli, dopo la revisione delle schede e dei voti nulli e dei voti contestati dei rispettivi collegi è risultata la seguente:

	<i>Voti validi candidato</i>	<i>Voti validi collegio</i>	<i>Cifra individuale</i>
Morselli (collegio 6)	59.655 (+29)	166.705 (+92)	35,78477
Magri (collegio 10)	67.337 (+26)	188.328 (+43)	35,75536

È risultata pertanto confermata l'inversione di graduatoria accertata in sede di controllo generale preliminare.

Al senatore Magri occorrerebbero 87 voti validi per superare in graduatoria il candidato Morselli, mentre il candidato Morselli dovrebbe perdere 77 voti validi per scendere in graduatoria al di sotto del senatore Magri.

Il Comitato, infine ha rilevato che il totale delle schede nulle non rinvenute nel collegio n. 6 è pari a 24 unità, mentre il totale del collegio n. 10 è pari a 11 unità.

Tale circostanza è però risultata ininfluente, perché dalle prove di resistenza effettuate secondo i criteri consueti è stato dimostrato che la revisione di tali schede non pervenute non avrebbe comunque potuto comportare variazioni nell'ordine di graduatoria.

8. - In ordine al mancato rinvenimento delle schede nulle e bianche relative a 3 sezioni elettorali del collegio n. 6 e ad 1 sezione elettorale del collegio n. 10, in data 12 giugno 2002 il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha provveduto a segnalare al Presidente del Senato la suddetta circostanza per le eventuali conseguenti determinazioni.

In data 13 giugno il Presidente del Senato, prendendo atto della comunicazione pervenutagli, ha chiesto al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari delucidazioni circa le modalità seguite all'interno del Senato per l'apertura delle buste e le circostanze nel corso delle quali si sono accertate le segnalate divergenze tra le buste e i relativi contenuti.

Con lettera del 19 giugno il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha chiesto al relatore per la regione Emilia-Romagna di fornire gli elementi richiesti dal Presidente del Senato. In data 20 giugno il relatore, senatore Frau, ha fornito i chiarimenti richiesti.

In data 1° luglio è pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna, indirizzata al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, una richiesta riguardante la consegna all'autorità giudiziaria, previo assenso del Presidente del Senato, degli originali delle buste concernenti i tre uffici elettorali sezionali del collegio n. 6 in cui non sono state rinvenute le relative schede nulle e bianche.

In data 3 luglio il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari prima di sottoporre, come da prassi, la questione alla Giunta, ha richiesto l'avviso al Presidente del Senato.

In data 8 luglio il Presidente del Senato, sottolineando che la questione riguarda un procedimento penale relativo a fatti che si ipotizzano verificati nel corso delle ultime elezioni politiche e non hanno alcuna incidenza sulle prerogative costituzionali dell'Assemblea del Senato, ha ritenuto accoglibile la richiesta della Procura.

Nella seduta del 9 luglio la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di trasmettere all'autorità giudiziaria di Bologna la documentazione elettorale sollecitata, in considerazione della correttezza della richiesta della magistratura (che ha escluso espressamente il carattere ordinatorio dell'atto), in conformità ai precedenti (v. ad esempio la seduta della Giunta del 22 novembre 1995) ed in ossequio alla regola costituzionale della leale collaborazione tra gli organi dello Stato.

9. - Successivamente, il Presidente della Giunta ha stabilito, a norma dell'articolo 14 del Regolamento per la verifica dei poteri, che l'udienza pubblica avesse luogo il 10 luglio 2002. Della fissazione dell'udienza è stato dato tempestivo e regolare avviso alle parti, a norma del medesimo articolo 14.

Nessuna ulteriore memoria delle parti è pervenuta alla Giunta ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento per la verifica dei poteri.

Dopo che il relatore ha illustrato l'esito degli accertamenti svolti dal Comitato per la revisione delle schede, è intervenuto l'avvocato Pellegrino, difensore del ricorrente Morselli il quale, dopo aver ripercorso le tappe che hanno condotto alla contestazione dell'elezione, ha sottolineato l'esistenza di precisi confini, legati al contenuto della memoria difensiva del senatore Magri, entro i quali la Giunta può estendere i suoi accertamenti istruttori. Ha rilevato quindi che l'esito di tali accertamenti è stato negativo: infatti, dai risultati esposti dal relatore risulta che il potere di annullamento nei due collegi è stato esercitato in modo sostanzialmente uniforme e la revisione dei voti annullati nei due collegi ha lasciato pressoché immutata la differenza tra le due cifre individuali. Pertanto la conclusione del procedimento non può essere che coerente con l'attività svolta sino ad ora dalla Giunta e condurre quindi alla proposta di annullamento dell'elezione del senatore Magri.

L'avvocato Giampaolo, difensore del senatore Magri ha sottolineato che nelle sue richieste non c'è intenzione di ampliare il *thema decidendum*, ma soltanto formulare alcuni rilievi in merito al procedimento sino ad ora seguito. In primo luogo, ha rilevato che non risultano depositate a favore delle parti le schede esaminate dal Comitato. Ha sollevato quindi alcune eccezioni circa i criteri seguiti dal Comitato nell'attività di revisione delle schede. Ha osservato inoltre che il Comitato, pur segnalando il mancato rinvenimento di schede nelle buste di alcune sezioni elettorali, non ha precisato in che modo tale anomalia sia stata valutata. Altresì ha

osservato che i dati esposti nella relazione, a suo avviso, sono frutto di un accorpamento disomogeneo, in quanto sono stati sommati dati derivanti da verbali e da tabelle di scrutinio con dati rilevati dalla revisione delle schede. Ha chiesto pertanto alla Giunta di depositare per le parti tutti i documenti elettorali e di far svolgere al Comitato un accertamento circa l'omogeneità dei criteri seguiti dal Comitato stesso nella revisione delle schede. Ha ricordato infine che sulla vicenda delle schede non rinvenute pende un procedimento penale: pertanto sarebbe opportuno, a suo avviso, disporre un rinvio adeguato, considerato che si tratta di un procedimento molto semplice che potrebbe concludersi in un breve lasso di tempo.

Si è quindi svolta la replica dell'avvocato Pellegrino, che ha ritenuto inammissibili le richieste dell'avvocato Giampaolo perchè tardive, non essendo state affidate ad una memoria prodotta nei termini fissati dal Regolamento per la verifica dei poteri. Ha sottolineato inoltre che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha costituito un Comitato per la revisione delle schede, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 del citato Regolamento, e non un Comitato inquirente, previsto dall'articolo 13 del Regolamento medesimo: pertanto le parti non possono muovere critiche all'operato del Comitato suddetto, trattandosi di un Comitato costituito solo da membri di Giunta con l'incarico di riferire sull'esito degli accertamenti alla Giunta stessa. Ma la stessa scelta di costituire non un Comitato inquirente (con i conseguenti appesantimenti procedurali), ma un semplice Comitato di revisione, si giustifica - sempre secondo l'avvocato Pellegrino - con il fatto che la pretesa del ricorrente si fonda non sulla richiesta di rivedere le schede non assegnate, bensì sulla certezza di errori commessi nel procedimento di proclamazione. Piuttosto il riesame delle schede nulle è stato deciso onde verificare se vi fosse la larvata possibilità - prospettata dal resistente senatore Magri in via di eccezione - che nel procedimento di scrutinio potessero essere stati commessi errori di segno opposto. E per effettuare tale verifica in tempi rapidi si è decisa l'istituzione di un Comitato di revisione delle schede, composto da rappresentanti di vari gruppi parlamentari, i cui lavori sono stati sufficienti per escludere il verificarsi concreto della ipotizzata possibilità.

In relazione poi alla invocata disomogeneità dei dati ha ritenuto pacifico che, qualora la Giunta, a norma del Regolamento, disponga la revisione delle schede nulle, il risultato di tale revisione non può essere che sommato al totale dei voti validi desunto dai verbali elettorali. Quanto alla richiesta di sospensione in relazione ad un procedimento penale in corso, ha rilevato che certo non appare sufficiente presentare una denuncia per bloccare un procedimento che riguarda la convalida di tutti i senatori eletti nella regione. L'avvocato Pellegrino ha insistito quindi sulla richiesta di accoglimento del ricorso del candidato Morselli.

L'avvocato Giampaolo nella sua replica ha insistito sulle argomentazioni precedentemente espresse, ribadendo il diritto della difesa a verificare il lavoro svolto dal Comitato.

Il ricorrente Morselli ha dichiarato di rimettersi totalmente all'esposizione dell'avvocato Pellegrino.

Il senatore Magri ha sottolineato che dalla revisione delle schede operata dal Comitato si è evidenziato un maggior recupero percentuale da parte sua rispetto al ricorrente e pertanto ha ritenuto possibile che anche tra le schede valide del candidato Morselli possano esserci voti a questi erroneamente attribuiti.

La Giunta si è quindi riunita in camera di consiglio ed ha adottato a maggioranza la seguente decisione, della quale il Presidente ha dato immediata lettura in seduta pubblica:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in seguito alla contestazione dell'elezione del senatore Gianluigi Magri (Regione Emilia-Romagna) decisa dalla Giunta nella seduta del 20 febbraio 2002:

preso atto dell'istruttoria svolta dal Comitato per la revisione delle schede;

ascoltati i difensori e le parti;

letti gli articoli 66 della Costituzione; 17 e 27 del Testo Unico 20 dicembre 1993, n. 533; 81 del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361; 19 del Regolamento del Senato della Repubblica; 17 del Regolamento per la verifica dei poteri,

DELIBERA

di proporre al Senato – disattesa ogni diversa istanza – l'annullamento dell'elezione del senatore Gianluigi Magri».

10. – La predetta decisione di fonda sulle seguenti motivazioni.

Innanzitutto, va rimarcato che la deliberazione della Giunta di proporre l'annullamento dell'elezione del senatore Magri discende esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, in quanto meri errori di trascrizione di dati da due verbali sezionali al verbale circoscrizionale hanno comportato un'erronea inversione di graduatoria a favore del predetto senatore. Si tratta di un elemento numerico di per sé oggettivo, immediatamente segnalato dall'interessato alla magistratura ed alla Giunta, non contestato dallo stesso senatore Magri e comunque accertato tuzioristicamente nella sua fondatezza dalla stessa Giunta mediante apposita revisione delle schede valide delle due sezioni elettorali in questione.

Lo stesso riesame delle schede nulle e contenenti voti nulli e le schede bianche dei collegi n. 6 e n. 10 della Regione Emilia-Romagna è stato effettuato nella sua interezza (e non semplicemente per campione) e non ha comportato un recupero utile a favore del senatore Magri nei riguardi del ricorrente Morselli.

Il resistente senatore Magri in sede di discussione pubblica ha avanzato istanza di revisione delle schede valide (nel suo collegio e in quello del ricorrente). Al riguardo, come noto, l'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri (approvato nel 1992), prevedendo la possibilità di una revisione delle schede valide soltanto «ove ritenuto essenziale», limita ulteriormente (rispetto alla precedente normativa) il ricorso

a tale accertamento, consentendolo solo nei casi in cui senza di esso resterebbero del tutto indefinite le cifre elettorali (v. in tal senso *Atti Senato*, XI Leg., Doc III, n. 1), oppure qualora vi siano convergenti e concreti elementi per far ritenere ragionevolmente «dubbia» la correttezza dell'operato degli uffici sezionali regionali nell'attribuzione dei voti validi. In mancanza di tali condizioni l'eventuale decisione di accogliere l'istanza di riesame delle schede valide correrebbe il rischio di apparire meramente dilatoria, non essendo suffragata da precise circostanze giustificative.

Quanto ai riflessi del procedimento penale pendente – iniziato a seguito di esposto dello stesso senatore Magri e riguardante l'eventuale commissione di fattispecie di reato, in particolare con riferimento all'articolo 490 del codice penale –, la maggioranza della Giunta ha fatto riferimento al criterio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del Regolamento per la verifica dei poteri, in base al quale l'attività di verifica dei risultati elettorali può proseguire, qualora si ritenga che i fatti oggetto dell'indagine dell'autorità giudiziaria non abbiano un'influenza determinante.

Infatti, tali indagini riguardano il mancato rinvenimento nelle apposite buste riguardanti tre sezioni delle schede bianche e nulle, i cui dati numerici sono stati comunque desunti dai relativi verbali e dalle tabelle di scrutinio e risultano in ogni caso ininfluenti (comunque calcolati) ai fini della possibilità stessa di un'inversione di graduatoria a favore del resistente.

A riprova della ragionevolezza della decisione assunta sul punto, il relatore ricorda che del resto la stessa autorità giudiziaria – proprio all'inizio della legislatura, a seguito di un esposto del ricorrente Morselli – aveva proceduto a svolgere accertamenti onde verificare se, a fronte dei ricordati errori di trascrizione da un verbale all'altro, emergessero fattispecie penalmente rilevanti. Ebbene: gli accertamenti dell'autorità giudiziaria – conclusisi con un provvedimento di archiviazione – non hanno certo influito sull'attività di verifica dei risultati elettorali di competenza del Senato ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.

Circa il rilievo – sempre avanzato in sede di seduta pubblica dal rappresentante del senatore Magri – che il Comitato di revisione delle schede avrebbe proceduto all'attività di competenza senza la determinazione preventiva dei criteri da seguire nell'ambito del lavoro di verifica, innanzitutto si precisa che nella seduta del 1° agosto 2001 la Giunta ha adottato una delibera generale sui criteri da seguire per l'eventuale revisione delle schede, così come richiesto dall'articolo 12, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il Comitato ristretto quindi non poteva che dare applicazione a tali criteri generali, salvo il caso particolare di schede annullate a causa di elementi non riconducibili a nessuno di essi. Per queste ultime fattispecie – proprio al fine di garantire un'applicazione omogenea ed univoca dei criteri di decisione – il Comitato stesso ha deliberato di volta in volta di accantonarne l'esame, onde poter procedere a conclusione dei suoi lavori ad una verifica coerente ed univoca di tutte le schede così accantonate, secondo uno stesso parametro di riferimento.

La Giunta, riunitasi successivamente in seduta ordinaria il 25 luglio 2002, ha approvato – ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri – la presente relazione da presentare all’Assemblea, ritenendo di aver così sufficientemente illustrato le ragioni che sono alla base della sua decisione.

Propone pertanto al Senato di deliberare l’annullamento dell’elezione del senatore Gianluigi Magri.

FRAU, *relatore*

